

COMUNE di BOLLENGO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina dei servizi di smaltimento

dei rifiuti solidi urbani interni

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento - Principi generali

- 1) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina:
 - a) della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
 - b) la disciplina del servizio di nettezza urbana così come previsto:
 - 1) dall'art.8, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 2) dall'art. 9 quater del D. L: 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
 - 3) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991);
 - 4) dal Capo III° del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
 - 5) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
- 2) Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da esse materiale ed energia;
 - f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione di rifiuti.

Art. 2
Assunzione del servizio in economia

- 1) Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli articoli 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982 che li espleta mediante affidamento in appalto ad una ditta specializzata nel settore per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto.

Art. 3
Tutela igienico - sanitaria del servizio - Rinvio

- 1) Le norme per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo articolo 4, 2° comma, lett. a), del D.P.R. n. 915/1982, sono oggetto di apposito Regolamento.
- 2) Con lo stesso Regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

TITOLO II

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 4

Delimitazioni dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni

- 1) La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
- 2) Si stabilisce che viene istituito il servizio di raccolta in tutto il territorio comunale, escluse le abitazioni isolate ove la distanza dal punto di raccolta non è più commisurabile.
- 3) Detto servizio riguarda:
 - a) i rifiuti non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, da depositare negli appositi cassonetti metallici;
 - b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 915/1982.

Art. 5

Omissis

Art. 6

Modalità della raccolta dei rifiuti urbani

- 1) La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dalla ditta specializzata a cui il Comune affida in appalto detto servizio.
- 2) Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:
 - a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente articolo 4, 3° comma, lettera a);
 - b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente articolo 4, 3° comma, lettera b).
- 3) Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

Art. 7

Divieto di accesso nella proprietà privata

- 1) E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
- 2) In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
- 3) L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 8

Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia

- 1) Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:
 - a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e scarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
 - b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

Art. 9

Distanze e capacità dei contenitori

(Art. 59, comma 1, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza equa dall'immobile soggetto a tassazione e in ogni caso tale da non creare disagi e difficoltà per gli utenti. I contenitori devono avere una capacità di litri 5,00 per ogni persona al giorno.

Art. 10

Omissis

Art. 11
Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio
(Art. 59, comma 4, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'articolo 10. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente Regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

- 2) Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta Comunale, su relazione del Responsabile del servizio.

TITOLO III

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 12

Istituzione e scopo del servizio

- 1) Ai sensi dell'art. 9 quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e del D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991) le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
- 2) La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 13

Definizioni

- 1) Ai sensi del presente Regolamento si definisce:
 - a) per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;
 - b) per rifiuti urbani pericolosi, quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo articolo 14;
 - c) per frazione umida, i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;

- d) per frazione secca, i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;
- e) per rifiuti ingombranti, quelli così definiti dall'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e precisamente, beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- f) per frazioni recuperabili, le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche qualitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
- g) per recupero, ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

Art. 14

Rifiuti urbani pericolosi

- 1) In conformità a quanto stabilito dalla deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:
 - a) batterie e pile;
 - b) prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
 - c) prodotti farmaceutici.
- 2) Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'articolo 3, 1° comma, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 in data 12 giugno 1991.

Art. 15

Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi

- 1) Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:
 - a) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice, contenitori che saranno dislocati come segue:

RIFIUTI PERICOLOSI

UBICAZIONE CONTENITORI

BATTERIE E PILE

Via Nigra - Via Angelo Ricca - Via Pietro Cossavella - Via G. Cossavella (Perno)

PRODOTTI FARMACEUTICI

Via Pietro Cossavella (davanti Centro Sociale)
Via Pietro Cossavella (davanti Bar Sole);

- b) lo smaltimento dei rifiuti pericolosi sarà affidato a ditta specializzata del settore.
- 2) E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.
- 3) La Giunta Comunale coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

Art. 16

Frazione umida e frazione secca dei rifiuti solidi urbani

- 1) Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, sarà assicurato, con gradualità, su tutto il territorio comunale.
- 2) Il servizio sarà avviato, prioritariamente, presso le utenze collettive, pubbliche e private, quali mense, ristoranti, alberghi, ecc.
- 3) I rifiuti dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori, all'uopo predisposti, separando la frazione umida dalle restanti.

Art. 17

Rifiuti ingombranti

- 1) La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.
- 2) Detto servizio sarà garantito con cadenza concordata con il concessionario del servizio e su area opportunamente attrezzata o con diverse modalità di raccolta che saranno oggetto di successivi procedimenti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18

Raccolta vetro, plastica e metallo

- 1) Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della Giunta Comunale, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

Art. 19

Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani

- 1) La raccolta dei rifiuti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazioni alimentari, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, deve avvenire sulla base dei principi della raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

Art. 20
Localizzazione e tipologia dei contenitori

- 1) La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata dovrà avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati una volta attivato il servizio nei seguenti punti di raccolta opportunamente segnalati all'utenza:

TIPOLOGIA DI RIFIUTI E TIPOLOGIA CONTENITORI	LOCALIZZAZIONE
VETRO (CAMPANE)	Centro Sociale Tramvai - Municipio - C.na Gambone - Str. Biella (davanti a case popolari) - Via Ceresa Rossetto
METALLI (CONTENITORI SCHIACCIALATTINE)	Via P. Cossavella (davanti Bar Sole) Centro Sportivo Comunale
CARTA E CARTONE (CAMPANE)	Municipio - Centro Sociale - Tramvai

Art. 21
Modalità di conferimento da parte degli utenti

- 1) Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi come al precedente articolo 20, negli appositi relativi contenitori e punti di raccolta predisposti dal Comune.

Art. 22
Frequenza della raccolta

- 1) In armonia con quanto disposto del precedente articolo 6, per la raccolta differenziata, il Sindaco fisserà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

Art. 23
Frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori

- 1) La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori saranno disciplinate da apposita ordinanza sindacale.

Art. 24
Modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologie particolari

- 1) In relazione all'attivazione delle diverse fasi di raccolta differenziata, la Giunta Comunale fisserà, con proprio provvedimento, le modalità di affidamento, agli utenti, dei contenitori e tipologie particolari.

Art. 25

Informazione agli utenti

- 1) Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:
 - a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
 - b) modalità di conferimento;
 - c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
 - d) motivazioni della raccolta differenziata;
 - e) esigenze di collaborazione dei cittadini.
- 2) I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, ecc. Inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

Art. 26

Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori

- 1) Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'articolo 9 quater, comma 2, della Legge n.475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'articolo 9 quater, comma 4, della legge citata.
- 2) Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:
 - a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
 - b) la copertura degli oneri relativi;
 - c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Art. 27

Associazioni di volontariato

- 1) Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

- 2) L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
- 3) La Giunta Comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO IV

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 28

Presupposto della tassa

(Art. 62, comma 1, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Art. 28 bis

- 1) La disposizione di cui all'art. 1, comma 340, Legge 30 dicembre 2004, n. 331, si interpreta nel senso che la base ai fini T.A.R.S.U. deve sempre essere determinata in base all'effettiva superficie suscettibile di produrre rifiuti, eccettuate le superfici produttive di rifiuti speciali. Ove il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U., comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate non suscettibili di produrre rifiuti o esenti da imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del Territorio, l'Ufficio Tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune.

La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini T.A.R.S.U. non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Comune non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 73 D: Lgs. 507/1993.

Art. 29

Case coloniche

(Art. 62, comma 1, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 30

Locali ed aree non assoggettabili a tassa (Art. 62, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 31

Esclusione dalla superficie tassabile (Art. 62, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti o per disposizione del Comune.
- 2) La superficie di cui al comma 1 sarà conteggiata per il 30% dell'intera area produttiva.
- 3) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori stessi in base alle norme vigenti o per disposizione del Comune.
- 4) La superficie di cui al comma 3 sarà conteggiata per il 30% dell'intera area produttiva.

Art. 32

Omissis

Art. 33

Esclusione dalla tassa (Art. 62, comma 5, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 34
Soggetti passivi - Solidarietà
(Art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli articoli 29, 30 e 32, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Art. 35
Condominio - Multiproprietà - Centri Commerciali
(Art. 63, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 28, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'articolo 46, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- 2) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 3) E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento, di cui al comma 2, di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 36
Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
(Art. 64, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2.
- 3) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia, nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 37
Tariffe per le aree scoperte
(Art. 66, commi 1 e 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) Per la particolare caratteristica di questo Comune a prevalente destinazione agricola le aree scoperte non vengono tassate.

Art. 38
Tariffe per particolari condizioni d'uso
(Art. 66, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

- 1) La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:
- | | |
|---|------------------------------------|
| - A) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune | Riduzione di 1/2
(C.C. 24/1998) |
| - B) I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività | Riduzione di 1/3 |
| - C) Utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b, risiede o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale | Riduzione di 1/3 |
| - D) Apicoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale | NESSUNA RIDUZIONE |
- 2) Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
- 3) Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'articolo 76 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Art. 38 bis

Coefficienti di produttività quantitativa di rifiuti

- 1) Ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/1993 viene previsto ed istituito il coefficiente correttivo di produttività quantitativa in relazione al carico di famiglia e relativamente agli edifici destinati ad uso abitativo.
- 2) Stabilito il costo del servizio e la corrispondente percentuale di copertura, da stabilirsi ogni anno con apposita deliberazione della Giunta Comunale, il gettito corrispondente sarà così ripartito:
 - a) 40 per cento in ragione del numero degli abitanti
 - b) 60 per cento in ragione delle superfici tassabili.

Art. 39

Classificazione delle superfici tassabili

- 1) Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti 11 categorie:
 - CAT. 1.- Case, appartamenti e locali ad uso abitazione, alloggi collettivi, box privati (se accessori di abitazione)
 - CAT. 2.- Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, associazioni ed istituzioni varie e simili, scuole pubbliche e private, stazioni ferroviarie
 - CAT. 3.- Locali destinati a negozi botteghe, a istituti di credito, a pubbliche rimesse, a depositi bagagli, a distributori di carburante, a studi artistici
 - CAT. 4.- Locali destinati a circoli, sale convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici anche all'aperto, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar, scuole di ballo
 - CAT. 5. Alberghi, locande, convitti, seminari, pensioni, case di cura, sale per bigliardi e simili, rimesse per roulotte, residence, villaggi turistici
 - CAT. 6.- Istituti pubblici e privati di ricovero aventi scopo di assistenza
 - CAT. 7.- Ospedali e istituti di cura pubblici e privati per i rifiuti che siano assimilabili a quelli urbani
 - CAT. 8.- Aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi vendita all'aperto, altre aree private ove possano prodursi rifiuti e che non costituiscono accessori o pertinenze di locali indicati sotto le precedenti categorie
 - CAT. 9.- Locali destinati a insediamenti industriali, commerciali e artigianali (ad esempio capannoni di qualsiasi struttura)
 - CAT. 10.- Locali destinati ad esposizioni

- CAT. 11.- Edifici destinati a museo (ad esempio: castelli e beni architettonici e artistici aperti al pubblico)
- 2) Per le categorie 3, 4, 5, 8 e 9, di cui al comma 1, nel caso in cui la produzione giornaliera sia superiore a chilogrammi 0,10 per metri quadrati al giorno, sarà disciplinato con apposita convenzione il pagamento del costo reale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Art. 40

Agevolazioni e riduzioni

- 1) Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
- 2) Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscono rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
- 3) Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

Art. 41

Esenzioni

- 1) Sono esenti del pagamento della tassa gli edifici e le aree seguenti:
 - a) Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
 - b) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
- 2) Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo articolo 46 con annotata la richiesta di esenzione.
- 3) L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.
- 4) La stessa deliberazione dovrà prevedere:
 - a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata.
 - b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca

Art. 42
Tariffe
(Art. 69, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente Regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
- 2) La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:
 - a) le ragioni dei rapporti stabilite tra le tariffe;
 - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
 - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
- 3) La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 43
Tassa giornaliera di smaltimento
(Art. 77, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
- 2) La misura è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
- 3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 4) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 o., in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

- 5) In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 6) Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente Regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.
- 7) Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 44

Servizio stagionale

(Art. 59, comma 5, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente articolo 10.

Art. 45

Interruzione temporanea del servizio

(Art. 59, comma 5, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente articolo 10.

Art. 46

Denunce

(Art. 70, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
- 2) La denuncia ha effetto, anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

- 3) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
- 4) La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 5) L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
- 6) In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 47

Lotta all'evasione

- 1) Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
 - **A) UFFICIO TRIBUTI:**
 - 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 46 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita cartella del contribuente;
 - 2) La cartella del contribuente di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le cartelle per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
 - 3) Dovrà essere impiantato uno schedario del contribuente con le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.
 - **B) UFFICIO TECNICO:**
 - 1) Dovrà assicurare, all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.
 - **C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA LICENZE E AUTORIZZAZIONI:**
 - 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

- C) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
- 2) Tutti gli uffici comunali, coordinati dal Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno nella lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art. 48

Accertamento

(Art. 71, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 2) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 53 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
- 3) Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
- 4) Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 49

Riscossione

(Art. 72, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'articolo 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 50
Controllo dei dati
(Art. 73, comma 1, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 48, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 51
Accesso agli immobili
(Art. 73, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 48, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 52
Accertamento di presunzione semplice
(Art. 73, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento della diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

Art. 53
Funzionario Responsabile
(Art. 74, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2) Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 54
Rimborsi
(Art. 75, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

- 1) Per i rimborsi trova applicazione l'articolo 75 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

TITOLO V

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 55

Rifiuti speciali assimilati

(Art. 21, comma 2, lettera g, del D. Lgs. 22/97)

- 1) Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati nell'allegata tabella "A" che fa parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti.

Art. 56

Omissis

Art. 57

Smaltimento dei rifiuti speciali - Corrispettivo

- 1) Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tasse per i "rifiuti urbani" per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.
- 2) Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

Art. 58

Smaltimento dei rifiuti speciali - Convenzione

- 1) Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:
 - a) le generalità complete del richiedente;
 - b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
 - c) l'ubicazione dei locali;
 - d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
 - e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);

- f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.
- 2) L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.
- 3) Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso della Giunta Comunale.

Art. 59

Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori

- 1) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, chiunque produce ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

Art. 60

Veicoli a motore, rimorchi e simili

- 1) Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
- 2) Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista del D.P.R. n.915/1982, articolo 15, 4° comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO VI

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Art. 61

Rifiuti tossici e nocivi

- 1) Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché di quelle particolari previste dallo speciale Regolamento Comunale per la tutela igienico - sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 62

Obbligo della denuncia dei locali e delle aree

- 1) E' fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente articolo 46. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VII

CONTENZIOSO - SANZIONI

Art. 63 **Contenzioso**

- 1) Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'articolo 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n.413";

Art. 64 **Sanzioni**

- 1) Trova applicazione l'articolo 76 del D.Lgs. 507/1993 per le seguenti infrazioni:
 - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
 - d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- 2) Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 e 28 del detto decreto.
- 3) Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da Euro 51,65 a Euro 516,45 da stabilirsi da parte della Giunta Comunale a seconda della gravità della violazione.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65

Norme abrogate

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 66

Pubblicità del Regolamento e degli atti

- 1) Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 67

Entrata in vigore del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 68

Casi non previsti dal presente Regolamento

- 1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il Regolamento Comunale per la disciplina igienico - sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) il Regolamento Comunale di Igiene;
 - d) il Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 69
Variazioni del Regolamento

- 1) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Tabella A

RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- *Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali **materiali**, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicola e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad **esempio** scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

INDICE

TITOLO I - Norme generali:

Art. 1) Oggetto del Regolamento - Principi generali	Pag. 02
Art. 2) Assunzione del servizio in economia	Pag. 03
Art. 3) Tutela igienico - sanitaria del servizio – Rinvio	Pag. 03

TITOLO II - Rifiuti solidi urbani interni

Art. 4) Delimitazioni dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni	Pag. 04
Art. 5) Omissis	Pag. 04
Art. 6) Modalità della raccolta dei rifiuti urbani	Pag. 04
Art. 7) Divieto di accesso nella proprietà privata	Pag. 05
Art. 8) Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia	Pag. 05
Art. 9) Distanze e capacità dei contenitori	Pag. 05
Art. 10) Omissis	Pag. 05
Art. 11) Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio	Pag. 06

TITOLO III - Raccolta differenziata

Art. 12) Istituzione e scopo del servizio	Pag. 07
Art. 13) Definizioni	Pag. 07
Art. 14) Rifiuti urbani pericolosi	Pag. 08
Art. 15) Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi	Pag. 08
Art. 16) Frazione umida e frazione secca dei rifiuti solidi urbani	Pag. 09
Art. 17) Rifiuti ingombranti	Pag. 09
Art. 18) Raccolta vetro, plastica e metallo	Pag. 09
Art. 19) Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani	Pag. 09
Art. 20) Localizzazione e tipologia dei contenitori	Pag. 10
Art. 21) Modalità di conferimento da parte degli utenti	Pag. 10
Art. 22) Frequenza della raccolta	Pag. 10
Art. 23) Frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori	Pag. 10
Art. 24) Modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologie particolari	Pag. 10
Art. 25) Informazione agli utenti	Pag. 11
Art. 26) Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori	Pag. 11
Art. 27) Associazioni di volontariato	Pag. 11

TITOLO IV - Applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Art. 28) Presupposto della tassa	Pag. 13
Art. 28 bis)	Pag. 13
Art. 29) Case coloniche	Pag. 13
Art. 30) Locali ed aree non assoggettabili a tassa	Pag. 14
Art. 31) Esclusione dalla superficie tassabile	Pag. 14
Art. 32) Omissis	Pag. 14
Art. 33) Esclusione dalla tassa	Pag. 14
Art. 34) Soggetti passivi - Solidarietà	Pag. 15
Art. 35) Condominio - Multiproprietà - Centri Commerciali	Pag. 15
Art. 36) Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	Pag. 15
Art. 37) Tariffe per le aree scoperte	Pag. 16
Art. 38) Coefficienti di produttività quantitativa di rifiuti	Pag. 16
Art. 38 bis)	Pag. 17
Art. 39) Classificazione delle superfici tassabili	Pag. 17
Art. 40) Agevolazioni e riduzioni	Pag. 18
Art. 41) Esenzioni	Pag. 18
Art. 42) Tariffe	Pag. 19
Art. 43) Tassa giornaliera di smaltimento	Pag. 19
Art. 44) Servizio stagionale	Pag. 20
Art. 45) Interruzione temporanea del servizio	Pag. 20
Art. 46) Denunce	Pag. 20
Art. 47) Lotta all'evasione	Pag. 21
Art. 48) Accertamento	Pag. 22
Art. 49) Riscossione	Pag. 22
Art. 50) Controllo dei dati	Pag. 23
Art. 51) Accesso agli immobili	Pag. 23
Art. 52) Accertamento di presunzione semplice	Pag. 23
Art. 53) Funzionario Responsabile	Pag. 23
Art. 54) Rimborsi	Pag. 24

TITOLO V - Smaltimento dei rifiuti speciali

Art. 55) Rifiuti speciali assimilati	Pag. 25
Art. 56) Omissis	Pag. 25
Art. 57) Smaltimento dei rifiuti speciali - Corrispettivo	Pag. 25
Art. 58) Smaltimento dei rifiuti speciali - Convenzione	Pag. 25
Art. 59) Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori	Pag. 26
Art. 60) Veicoli a motore, rimorchi e simili	Pag. 26

TITOLO VI - Rifiuti tossici e nocivi

Art. 61) Rifiuti tossici e nocivi	Pag. 27
Art. 62) Obbligo della denuncia dei locali e delle aree	Pag. 27

TITOLO VII - Contenzioso - Sanzioni

Art. 63) Contenzioso	Pag. 28
Art. 64) Sanzioni	Pag. 28

TITOLO VIII - Norme transitorie e finali

Art. 65) Norme abrogate	Pag. 29
Art. 66) Pubblicità del Regolamento e degli atti	Pag. 29
Art. 67) Entrata in vigore del Regolamento	Pag. 29
Art. 68) Casi non previsti dal presente Regolamento	Pag. 29
Art. 69) Variazioni del Regolamento	Pag. 30

Note all'art. 64

Le sanzioni previste per le violazioni di legge ed altre norme sullo smaltimento dei rifiuti sono le seguenti.

<i>Descrizione della violazione e norme di riferimento</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Obblazione</i>	<i>Autorità competente</i>	<i>Norme applicate</i>
Gettito dei rifiuti e temporaneo deposito nei terreni privati	Da € 5,16 a €	€	Provincia	Legge 20 marzo 1941, n. 366 – artt. 17 e 46
Abbandono scarico o deposito incontrollato in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico: a) <i>Rifiuti urbani</i> b) <i>Rifiuti speciali</i> c) <i>Rifiuti tossici e nocivi</i>				